

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BONATESTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1998

Misure a favore della imprenditorialità giovanile e femminile
in agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. - I recenti sviluppi della politica agricola comune, caratterizzata dal controllo rigido delle produzioni oggetto di sostegno, hanno contribuito ad aumentare le difficoltà di insediamento dei giovani in agricoltura, acuendo l'esodo rurale e rendendo difficile il ricambio generazionale nel settore primario.

L'agricoltura ha assunto una struttura bipolare caratterizzata da un numero limitato di imprese efficienti di dimensioni adeguate che realizzano la gran parte della produzione complessiva e da un numero più ampio di aziende di piccole dimensioni che, se non sono al di fuori delle produzioni tradizionali dell'agricoltura, non sono competitive sul mercato, ma assolvono a funzioni diverse da quelle produttive.

Le difficoltà di insediamento giovanile e femminile in agricoltura ed i conseguenti effetti sul settore non possono lasciare indifferente il Parlamento, tanto più che a livello comunitario sussistono già specifiche normative di intervento, in particolare quelle relative al miglioramento delle strutture agrarie, nell'ambito delle quali le misure in favore dei giovani agricoltori e delle donne costituiscono un aspetto di significativo rilievo.

Per le donne, il ruolo in agricoltura è stato quasi sempre di «gregarie»; solo da pochi anni le donne hanno intrapreso la via dell'imprenditoria agricola. Sicchè per favorire anche nell'agricoltura le pari opportunità, la Commissione delle Comunità europee ha deciso di contribuire con un aiuto di 40 miliardi di lire al finanziamento di progetti pilota destinati esclusivamente alle donne rurali.

L'iniziativa legislativa intende orientare, finalizzando le risorse disponibili, e coordinare con carattere di uniformità sul territorio nazionale gli interventi delle regioni.

Obiettivi fondamentali della legge sono:

a) la messa in atto di normative di indirizzo per le regioni finalizzate ad un migliore utilizzo dei fondi comunitari che prevedano la destinazione di risorse a favore dei giovani interessati ad inserirsi in agricoltura;

b) la destinazione diretta di risorse a favore di tale insediamento, anche attraverso benefici di carattere agevolativo.

Il limite di età per essere riconosciuto come giovane agricoltore è stato fissata in 40 anni, in armonia con la regolamentazione comunitaria di settore.

L'articolo 1 del disegno di legge ne qualifica l'intervento come normativa fondamentale di riforma economica e sociale della Repubblica, in coerenza con le finalità di dettare criteri uniformi di regolamentazione sul territorio nazionale.

L'articolo 2 prevede disposizioni di indirizzo alle regioni per l'attuazione del Regolamento CEE n. 2328/91 (recentemente aggiornato dal Regolamento CE n. 2843/94), introducendo l'insediamento giovanile tra gli obiettivi del programma di sviluppo esecutivo collegato alla nuova legge pluriennale di spesa che dovrà essere presentata al più presto e con adeguati finanziamenti.

Ne risultano armonizzati i parametri da utilizzarsi da parte delle regioni per la determinazione della quota di reddito agricolo rispetto al reddito globale (secondo il criterio del reddito lordo *standard* - RLS), in

armonia con l'articolo 5 del citato regolamento CEE n. 2328/91.

È altresì proposto che tra i destinatari degli incentivi all'insediamento figurino anche le persone giuridiche aventi caratteristiche riconducibili ai parametri utilizzati per definire l'imprenditore agricolo a titolo principale.

Allo scopo di promuovere lo sviluppo dell'agricoltura in direzione della sua modernizzazione, carattere essenziale rivestono i processi formativi, in ordine ai quali l'articolo 3 prevede che le attività di formazione professionale svolte dalle regioni siano modellate sulle previsioni di cui all'articolo 28 del Regolamento CEE n. 2328/91, beneficiando dei regimi di aiuto dallo stesso previsti. È pure disposta dal medesimo articolo la realizzazione di percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo in agricoltura dei giovani laureati e diplomati, mediante la stipula da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di accordi o convenzioni con istituti, per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei formatori.

Risulta essenziale per il perseguimento degli obiettivi dell'iniziativa l'attivazione di misure di ricomposizione fondiaria a favore dei giovani agricoltori interessati ad insediarsi o ad ampliare la propria azienda.

A ciò provvede l'articolo 4 che autorizza la Cassa per la formazione della proprietà contadina a destinare, in ciascun esercizio finanziario, almeno il 50 per cento delle proprie disponibilità alle predette operazioni di acquisto o ampliamento aziendale da parte dei giovani.

La norma prevede le modalità per l'individuazione dei criteri per beneficiare degli interventi e la possibilità per la Cassa di svolgere azioni di tutoraggio e di garanzia.

L'articolo 5 prevede disposizioni agevolative per accrescere il ricorso allo strumento dell'affitto, rivelatosi estremamente valido per il superamento delle difficoltà economiche legate all'acquisto dei terreni.

Mediante l'articolo 6 sono introdotte misure rivolte alla conservazione dell'integrità

dell'azienda agricola interessata da fatti di ordine successorio, favorendo l'acquisto della proprietà dei terreni da parte di quelli tra gli eredi che risultino interessati alla coltivazione degli stessi.

La modalità di intervento sono state mutate da quelle previste dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane, rivelatesi particolarmente efficaci per le finalità di conservazione dell'integrità aziendale.

Delineati sin qui gli aspetti relativi al primo insediamento, l'iniziativa non poteva ignorare gli aspetti connessi allo sviluppo aziendale.

Le tematiche in questione formano oggetto delle previsioni del Regolamento CEE 2328/91, sicchè l'articolo 7 è formulato in termini di indirizzo all'attività regionale prevedendo la riserva di una quota non inferiore al 50 per cento delle provvidenze comunitarie erogate a favore dei giovani agricoltori in favore di progetti di innovazione e trasformazione aziendale, con particolare riguardo agli aspetti dell'innovazione.

Di particolare rilievo è la previsione (articolo 8) rivolta ad agevolare l'accesso alle quote di produzione da parte dei giovani, nei regimi caratterizzati da limitazioni produttive per effetto di normativa dell'Unione europea, mediante la costituzione di una riserva nazionale.

Nè sono trascurati gli aspetti riconnessi allo sviluppo delle produzioni ecocompatibili in attuazione dei Regolamenti CEE n. 2078/92 e n. 2080/92.

La disposizione di cui all'articolo 9 prevede infatti una riserva annuale pari al 50 per cento della provvidenza erogate dalle regioni in attuazione delle suddette normative a favore dei giovani agricoltori che presentino progetti di sviluppo ecocompatibili o di rimboschimento ovvero di miglioramento di boschi degradati.

Infine, all'articolo 10 è istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e

forestali, un Comitato giovani con finalità di monitoraggio delle misure di implementazione della legge nonché di elaborazione di suggerimenti per un ulteriore sviluppo di

politiche rivolte all'inserimento nel tessuto produttivo dei giovani che intendono dedicarsi al settore agro-alimentare ed ambientale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi ed obiettivi)

1. La presente legge, le cui disposizioni costituiscono norme fondamentali di riforma economica e sociale della Repubblica, ha lo scopo di agevolare, anche in attuazione di normative comunitarie, la diffusione e la valorizzazione della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura.

Art. 2.

*(Primo insediamento
dei giovani agricoltori)*

1. Il primo insediamento di giovani agricoltori, secondo quanto stabilito dal Regolamento CEE n. 2328/91, e successive modifiche ed integrazioni, costituisce obiettivo primario del Piano agricolo, agroindustriale e forestale nazionale e dei programmi di sviluppo rurale conseguentemente adottati dalle regioni.

2. Le regioni, nell'applicazione del Regolamento CEE n. 2328/91, osservano i seguenti principi a criteri fondamentali:

a) hanno titolo agli aiuti al primo insediamento:

1) i giovani agricoltori e le agricoltrici che subentrano, come agricoltore a titolo principale e come unico titolare, al precedente conduttore dell'azienda;

2) i giovani agricoltori e le agricoltrici che subentrano, anche in società di fatto, come agricoltori a titolo principale, al precedente titolare dell'azienda, semprechè l'azienda richieda un volume minimo di lavoro uguale a tante unità di lavoro umane (ULU) quanti sono i nuovi titolari e sia in grado di fornire redditi in misura rispon-

dente a quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento n. 2328 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni; 3) i giovani agricoltori e le agricoltrici che succedono, come agricoltori a titolo principale e come unico titolare, al precedente conduttore dell'azienda, procedendo, nei confronti dei coeredi, al riscatto delle quote spettanti ai medesimi;

4) i giovani, di età inferiore ai quarant'anni, che acquistano terreni agricoli nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10 del Regolamento CEE n. 2328/91, avvantaggiandosi o meno delle misure di cui al comma 1 dell'articolo 4 al fine di costituire, anche attraverso iniziative di ampliamento, aziende che richiedano un volume minimo di lavoro uguale a tante ULU quanti sono i nuovi titolari e sia in grado di fornire redditi in misura rispondente a quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento n. 2328 del 1991, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) gli incentivi all'insediamento sono destinati anche alle società di persone ed a quelle costituite in forma cooperativa, a condizione che i loro soci, la cui età non dovrà superare i quarant'anni, esercitino l'attività agricola a titolo principale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento CEE n. 2328/91, ed alle società di capitali per le quali le regioni individuino i requisiti e i parametri per definirle imprenditori agricoli a titolo principale;

c) gli aiuti di cui all'articolo 10, paragrafo primo, del Regolamento n. 2328 del 1991 sono accordati ai soli giovani agricoltori che si insediano nelle zone di montagna e svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE;

d) hanno titolo di preferenza le domande presentate dai giovani agricoltori che succedono al titolare dell'azienda quando questi abbia presentato domanda di prepensionamento a norma del Regolamento CEE n. 2079/92;

e) per poter accedere agli aiuti i giovani agricoltori debbono avere frequentato

almeno la scuola dell'obbligo ed aver partecipato o debbono impegnarsi a partecipare nei dodici mesi successivi alle iniziative formative di cui all'articolo 3. Sono esentati da tale ultimo impegno i giovani che già dispongono di un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o di diploma assimilabile, nonchè quelli che abbiano maturato una esperienza almeno quadriennale come coadiuvanti;

f) la determinazione della quota del reddito agricolo rispetto al reddito totale, per le finalità di cui all'articolo 5 del Regolamento CEE n. 2328/91, è effettuata secondo il criterio del reddito lordo *standard* (RSL) di cui al Regolamento CEE n. 463/78, calcolato su stime standardizzate per ettari di superficie, nel caso delle produzioni vegetali, e per capi di bestiame, suddivisi per specie e categorie, nel caso delle produzioni animali. Nei due anni successivi le RSL sarà verificato attraverso il monitoraggio della contabilità aziendale effettuata dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

Art. 3.

(Formazione)

1. Le regioni disciplinano con apposite previsioni ed attuano con propri provvedimenti le modalità di adeguamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna previste dall'articolo 28 del Regolamento CEE n. 2328/91, in particolare per quanto concerne i giovani agricoltori, beneficiando dei regimi di aiuto ivi previsti.

2. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo in agricoltura dei giovani laureati o diplomati, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a stipulare, accordi o convenzioni con istituzioni, anche universitarie per lo svolgimento di costi orientati alla preparazione dei formatori. I programmi dei corsi vengono formulati an-

che sulla scorta delle risultanze di un Comitato allo scopo nominato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'individuazione dei modelli di sviluppo più idonei in relazione alle potenzialità degli ambienti e degli scenari economici che si vanno configurando.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali si avvale della quota nazionale delle risorse rese disponibili dalla legge pluriennale di spesa e dai regolamenti comunitari.

Art. 4.

(Ristrutturazione fondiaria)

1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 13, è autorizzata a destinare, in ciascun esercizio finanziario, almeno il 50 per cento delle proprie disponibilità al finanziamento delle operazioni di acquisto o ampliamento di aziende da parte di:

a) giovani agricoltori, di età inferiore a quarant'anni, esercitante o meno l'esercizio agricolo in qualità di coltivare diretto purchè in possesso del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale;

b) giovani di età inferiore a quarant'anni che intendano esercitare attività agricola a titolo principale;

c) giovani agricoltori, di età inferiore a quarant'anni, in caso di subentro degli stessi nella titolarità di aziende per la liquidazione agli altri eventi diritto delle quote ai medesimi.

2. Costituiscono motivo di preferenza nell'attuazione degli interventi di cui al comma 1:

a) il raggiungimento o l'ampliamento di una unità minima produttiva;

b) la presentazione di un piano di miglioramento aziendale secondo quanto di-

sposto dal Regolamento CEE n. 2328/91 e successive modifiche ed integrazioni;

c) la presentazione di un piano di *marketing*.

3. Con gli atti deliberativi della Cassa, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono stabiliti:

a) i criteri per determinare, d'intesa con le regioni, sentito il comitato di cui all'articolo 10, le superfici minime e massime che possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1, definite secondo la localizzazione, l'indirizzo, colturale, il fatturato aziendale e l'impiego di manodopera al fine di garantire l'efficienza aziendale;

b) le azioni di tutoraggio e di garanzia fidejussoria che si intendono svolgere a favore degli assegnatari;

c) le risorse destinate alla erogazione di finanziamenti in conto interessi per l'acquisto di diritti di produzione ed investimenti aziendali correlati agli acquisti di cui al comma 1.

4. Le regioni possono affidare alla Cassa per la formazione delle proprietà contadina l'istruttoria delle pratiche riguardanti l'applicazione dei Regolamenti CEE n. 2328/91, n. 2875/92, n. 2080/92 e successive modifiche ed integrazioni, onde garantire la concentrazione delle procedure delle risorse come previsto dalle normative comunitarie nel caso in cui la Cassa realizzi interventi in applicazione del comma 1.

Art. 5.

(Accordi in materia di contratti agrari)

1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni alle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto stipulati nel rispetto degli accordi collettivi introdotti dall'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono registrati in esenzione d'imposta.

2. Il giovane agricoltore che prende in affitto terreni beneficia dello sgravio totale del reddito agrario ai fini dell'imposta sui redditi, relativamente ai terreni presi in affitto, per un periodo massimo di cinque anni.

Art. 6.

(Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola)

1. Gli eredi, di età inferiore a quarant'anni, all'atto della successione, considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi, hanno diritto, entro cinque anni dalla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all'acquisto della proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici.

2. Il diritto di cui al comma 1 è acquisito alle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane, e con la procedura stabilita all'articolo 5 della legge medesima.

3. Le operazioni di acquisto previste nel presente articolo rientrano negli interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina disciplinati all'articolo 4.

Art. 7.

(Sviluppo aziendale)

1. Le regioni, nella concessione degli aiuti previsti dal Regolamento CEE 2328/91, e successive modifiche ed integrazioni, riservano una quota non inferiore al 50 per cento delle provvidenze ai giovani agricoltori, di età inferiore a quarant'anni, in possesso dei requisiti previsti nel suddetto regolamento, che presentino progetti recanti:

a) innovazioni di processo, relative in particolare ai metodi di produzione eco-

compatibili ed a quello biologico, o di prodotto, con specifico riferimento allo sviluppo delle produzioni di nicchia;

b) la trasformazione anche parziale dell'azienda;

c) attività di trasformazione dei prodotti aziendali;

d) attività integrative all'attività principale e con essa compatibili e complementari.

2. I progetti di cui al comma 1 potranno prevedere:

a) il miglioramento qualitativo della produzione aziendale;

b) il miglioramento e la razionalizzazione del processo produttivo finalizzato alla riduzione dei costi di produzione;

c) l'adeguamento degli impianti o dei prodotti a norme tecniche introdotte dall'Unione europea o a livello nazionale;

d) l'adozione di tecniche di produzione o l'installazione di impianti finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente;

e) la ristrutturazione dell'azienda ed il rinnovo e l'aggiornamento tecnologico degli impianti;

f) la riconversione produttiva verso colture non eccedentarie;

g) l'inserimento della produzione in uno o più accordi di filiera.

Art. 8.

(Quote di produzione)

1. In sede di applicazione nazionale dei regimi di limitazione produttiva in agricoltura stabiliti dall'unione europea, è costituita per ciascuno di essi, compatibilmente con la relativa regolamentazione comunitaria, una riserva nazionale ricavata dalla trattenuta di una percentuale sulla cessione di quote, ove possibile annualmente alienata e ridistribuita, per l'attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori.

2. La riserva di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale ai

quantitativi di produzione allocati nella campagna precedenti presso ciascuna di esse.

3. Le regioni provvedono contestualmente alla messa in disponibilità dei quantitativi produttivi, all'attribuzione di essi ai giovani agricoltori, comunque non oltre l'avvio della successiva campagna di produzione, sulla base di criteri oggettivi di priorità.

Art. 9.

(Sviluppo e tutela del territorio)

1. Le regioni, nella concessione degli aiuti previsti dai Regolamenti CEE n. 2078/92 e n. 2080/92, riservano annualmente una quota non inferiore al 50 per cento delle provvidenze ai giovani agricoltori, di età inferiore a quarant'anni, in possesso dei requisiti previsti dal suddetto Regolamento, che presentino progetti di sviluppo ecocompatibile o di rimboschimento o di miglioramento di boschi degradati.

2. Le disponibilità eventualmente non utilizzate sono devolute alle altre categorie di richiedenti.

3. Ai giovani, di età inferiore a quarant'anni, singoli od associati in società di persone ovvero in forma cooperativa, che presentino progetti finalizzati alla salvaguardia, all'incremento, alla valorizzazione ed alla manutenzione nonchè alla redazione di piani di gestione e conservazione dei boschi, dei quali abbiano comunque la disponibilità, le regioni riservano il 50 per cento delle risorse proprie destinate allo sviluppo ed alla tutela dei rispettivi patrimoni forestali.

4. Le spese per la realizzazione di progetti presentati da giovani di età inferiore a quarant'anni, purchè associati in società di persone ovvero in forma cooperativa, approvati dalle componenti autorità forestali regionali, finalizzati alla salvaguardia, all'incremento, alla valorizzazione ed alla manutenzione nonchè alla redazione di piani di gestione e conservazione di boschi

pubblici, possono essere sostenute, sotto forma di erogazioni liberali in denaro, da parte di enti, istituzioni private e pubbliche e alte associazioni.

5. Le erogazioni liberali in denaro fatte a favore di associazioni legalmente riconosciute di giovani di età inferiore a quarant'anni, che perseguano esclusivamente finalità tra quelle indicate al comma 4 sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare non superiore al 2 per cento del reddito dichiarato. Le spese sostenute dall'associazione giovanile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalle autorità forestali regionali, previo accertamento della loro congruità e della effettiva destinazione agli scopi posti a base dell'erogazione liberale.

6. I lavori di cui al presente articolo non possono essere concessi in subappalto e sono eseguiti di norma dagli stessi titolari del progetto o con l'impiego prevalente di operai agricoli e forestali iscritti nelle apposite liste di collocamento.

